

**Logo della Repubblica Italiana  
Corte dei Conti**

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Fulvio Maria Longavita

Cons. Rossella Cassaneti

Cons. Alessandro Forlani

Cons. Rossella Bocci

I Ref. Francesco Sucameli

I Ref. Carla Serbassi relatore

**ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 5 settembre 2018**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee guida;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013 concernente alcune questioni interpretativo-applicative relative alle norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 05/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione n° 11 del 31.07.2017 del C.c. del Comune di Portico di Caserta trasmessa a questa Sezione con nota prot. n. 15609 del 11.12.2017 acquisita al prot. Cdc n° 6243 dell'11 dicembre 2017 avente ad oggetto il "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e 243 ter del t.u.e.l.";

VISTA la deliberazione n. 20 del 30.11.2017 del C.c. del Comune di Portico di Caserta, trasmessa a questa Sezione con nota n. 15545 del 07.12.2017, acquisita al prot. Cdc n. 6238 del 11.12.2017 avente ad oggetto "l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243/bis del t.u.e.l.";

VISTA la nota prot n. 83466 del 18.06.2018 del Ministero dell'Interno - Ufficio I consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, acquisita al prot. Cdc n. 3537 del 18.06.2018, avente ad oggetto "Comune di Portico di Caserta (Ce). Procedura di riequilibrio pluriennale articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000";

VISTA l'ordinanza presidenziale n.36/2018, con la quale è stata convocata l'odierna camera di consiglio;

UDITO in camera di consiglio il magistrato istruttore, Carla Serbassi

### **FATTO**

Il Consiglio comunale del Comune di Portico di Caserta ha adottato, in data 31.07.2017, la delibera n. 11 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio (artt. 175 comma 8 e 193 d.l. n. 267/2000 e ss.mm.ii)", in cui veniva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e ter del tuel.

Tale delibera veniva resa nota mediante affissione all'albo pretorio in data 9 agosto 2017, "come prescritto dall'art. 32, commi 1 e 5 della legge 18.06.2009 n. 69, dall'art. 2 comma 5 del d. lgs. 30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. lgs. n. 267/2000".

Dall'attestato di pubblicazione, riportato in calce alla delibera a firma del segretario comunale risulta che: "La suesesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art. 124 del d. lgs. 8 agosto 2000, n. 267, all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09-08-2017 contrassegnata con n° 576 dal registro pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.";

Con pec mail del 21 agosto 2017 il Comune di Portico di Caserta trasmetteva al Ministero degli affari interni, alla Prefettura di Caserta e alla Procura della Corte dei conti la nota prot. n. 10327 del 21.08.2017, avente ad oggetto la delibera n. 11 del 31.07.2017, inviata a questa Sezione con nota prot. 15609 del 11/12/2017, acquisita al prot. Cdc n. 6243/2017.

Nella stessa data questa Sezione riceveva ulteriore documentazione, contenente un parere del Ministero dell'interno datato 13 settembre 2006, relativo alle modalità da applicare al computo del termine di cui all'art. 134 del d.lgs n. 267/2000, secondo cui "deve considerarsi ormai acquisito che il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni...".

In data 07.12.2017, con nota prot. n. 15545, il Comune ha trasmesso alla Commissione e a questa Sezione la documentazione acquisita con nota Cdc prot. n. 6238 del 11.12.2017, contenente il piano di riequilibrio pluriennale 2017/2026 corredato dal parere del revisore, la proposta n. 19 del 21.11.2017 del responsabile del Servizio ragioneria per il Consiglio comunale per l'approvazione del PRPF,

nonché la delibera n. 20 del 30.11.2017 di approvazione del PRFP da parte del Consiglio comunale.

In data 18.06.2018 questa Sezione ha ricevuto una nota dal Ministero dell'interno-Direzione centrale della finanza locale, protocollata presso questa Sezione al n. 3537, avente ad oggetto "Comune di Portico di Caserta (CE). Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000", da cui si evince che: "In riferimento al piano di riequilibrio di cui in oggetto si rappresenta che il Consiglio comunale di Portico di Caserta ha deliberato, con atto n. 11 del 31.07.2017, divenuto esecutivo il giorno 19.08.2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del tuel. Successivamente, lo stesso Consiglio comunale ha deliberato il piano di riequilibrio, con parere favorevole del revisore, con atto n. 20 del 30.11.2017 e, dunque oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, così come previsto dal comma 5 dell'anzidetto articolo 243 bis. Quanto sopra anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle ultime linee guida relative all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed alla valutazione della sua congruenza nella recente deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018."

#### DIRITTO

Preliminarmente rileva il Collegio che il d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, ha inserito nell'ordinamento giuridico diverse disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, con la manifesta finalità di potenziare l'attività di controllo della Corte dei conti in vari settori dell'attività gestionale delle Regioni e degli Enti locali.

La disciplina contenuta nell'art. 243-bis del TUEL, introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. r, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede, al comma 1, che gli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere con delibera consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dal medesimo articolo.

La norma, inserita nel titolo VIII del tuel, rubricato "Enti locali deficitari o dissestati", disciplina un istituto destinato a fornire "soluzioni risolutive" in merito a conclamate situazioni di precarietà gestionale, in luogo della dichiarazione di dissesto, trattandosi "sostanzialmente, di un procedimento attraverso il quale, avvedendosi l'ente di uno squilibrio strutturale, sintomo di un probabile futuro dissesto, non più comprimibile attraverso gli ordinari strumenti normativi, ma, in

qualche misura, ancora recuperabile, l'amministrazione provvede a recuperare una normale attività gestoria" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n.8/2016/INPR).

In particolare, ai sensi dall'art. 243-bis comma 5 del tuel "Il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 (deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale), delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario".

L'art. 243-quater, comma 7, prevede che "La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'[articolo 243-bis](#), comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011](#), con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

Con riferimento alle criticità afferenti alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge che precedono l'esame nel merito del piano, in particolare, in relazione al rispetto dei termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, commi 1 e 5, la Sezione Autonomie con deliberazione n. 22/2013, nel pronunciarsi sulla questione di massima sollevata da questa Sezione con la deliberazione n. 232/2013/QMIG del 25 giugno 2013, dichiarava di non potersi pronunciare specificamente sulla disciplina normativa che regola l'esecutività delle delibere dell'ente locale e su quella generale del calcolo dei termini procedurali in quanto "...per il caso di specie, sia in linea di principio, che sui punti di diritto in questione l'uniformità interpretativa è realizzata, principalmente, dall'attività nomofilattica che si sviluppa negli ambiti del diritto comune e sulla materia della legittimità dell'azione amministrativa, che costituiscono i sistemi concettuali di riferimento per misurare la rilevanza della questione. Una pronuncia della SdA sui punti di diritto appena ricordati, non potrebbe che essere limitata alla specifica procedura di riequilibrio pur riguardando aspetti di diritto che travalicano ampiamente la specificità della procedura e, quindi, sicuramente inidonea a rendere effettiva la funzione nomofilattica, anzi

frammenterebbe la funzione interpretativa su istituti giuridici comuni conseguendo un risultato esattamente opposto alla uniformità interpretativa”.

Con la medesima deliberazione n. 22/2013, la Sezione delle Autonomie si è però espressa, in merito all’argomento “termini”, sul ruolo della Sezione regionale di controllo sostenendo, in particolare, che: “la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla Commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 tuel che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l’adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla Commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL”.

A seguito di tale deliberazione della Sezione delle Autonomie, la Sezione di controllo per la Regione Campania, con Del. n. 274 del 28 novembre 2013, si è espressa in merito alle problematiche relative al rispetto dei termini di approvazione del piano di riequilibrio di cui era questione, come di seguito indicato:

“...I dati normativi che assumono rilievo in questa sede sono: l’art. 134, comma 3 del tuel dispone: “le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione”. L’art. 134, comma 4 del tuel dispone: “nel caso di urgenza, le deliberazioni di consiglio e giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. L’art. 124, comma 1 del tuel prevede “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per 15 gg consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.

In merito alla problematica relativa la data di esecutività delle delibere degli enti locali, non immediatamente esecutive, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del tuel, si rileva l’esistenza di due teorie.

Il primo orientamento, seguito da prevalente giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, Sez. II, n. 8915/2011 del 16.11.2011; TAR Lazio, II, 6506/2002 del 19.07.2002; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1070/2009 del 18.11.2008), reputa, alla luce di una interpretazione letterale del citato art. 134, che afferendo il

termine in esame "all'esecutività dell'atto", le relative delibere diventano esecutive decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ossia all'undicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

Il secondo orientamento in materia, cui aderisce anche il Ministero dell'Interno.....considera invece che "alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, diventano esecutive se non siano state già dichiarate immediatamente eseguibili (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 03.05.1999) e che "il computo iniziale dei dieci giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni (TAR Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).

Al riguardo in assenza di specifiche indicazioni sul punto da parte della Sezione delle Autonomie e considerando, altresì, che la mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario nel termine perentorio di 60 (recte 90) giorni ex art. 243-bis, comma 5 del tuel, comporta, ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 del tuel, l'applicazione dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, questo Collegio ritiene necessario accordare particolare attenzione alla specificità della complessa procedura configurata dal legislatore agli artt. 243-bis e ss. Ciò si riflette nella considerazione dell'esistenza di una netta distinzione delle fasi, ciascuna corrispondente alla specificità degli ambiti funzionali intestati agli organi che intervengono nella procedura e della diversità dei rispettivi ruoli (Ministero e Corte dei conti).

Questo Collegio, pertanto, non può non accordare prevalenza alla tesi sostenuta dal Ministero che svolge la preliminare fase di analisi ed esame istruttorio della procedura in esame ed, in virtù del combinato disposto degli artt. 134, comma 4 e 124 del Tuel, e così reputare che l'esecutività delle dette delibere maturi decorsi i quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio, sommati ad ulteriori dieci giorni...".

Ciò premesso, nel caso di specie, questa Sezione è chiamata a verificare se il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia stato approvato dal Comune di Portico di Caserta nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge previsti dagli artt. 243-bis e ss del tuel.

La Commissione ministeriale, nel caso in esame, (cfr. cit. nota prot. n. 83466 del 18.06.2018) ha dichiarato: "In riferimento al piano di riequilibrio di cui in oggetto si

rappresenta che il Consiglio comunale di Portico di Caserta ha deliberato, con atto n. 11 del 31.07.2017, divenuto esecutivo il giorno 19.08.2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL. Successivamente, lo stesso Consiglio Comunale ha deliberato il piano di riequilibrio, con parere favorevole del revisore, con atto n. 20 del 30.11.2017 e, dunque oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, così come previsto, dal comma 5 dell'anzidetto articolo 243 bis".

Tale Commissione ha quindi ritenuto tale procedura tardiva in quanto ha individuato la data di esecutività della delibera in quella del 19 agosto 2017 (dieci giorni a partire dal primo giorno di pubblicazione, avvenuta il 9 agosto 2017).

La predetta Commissione ha argomentato il proprio orientamento, come esplicitamente dichiarato, "...anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle ultime linee guida relative all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed alla valutazione della sua congruenza nella recente deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018".

Il Collegio, con riferimento alla menzionata deliberazione n. 5/2018 osserva che, in merito alla perentorietà dei termini, la stessa si è limitata a rimarcare che "Il buon esito della procedura (...) non può prescindere dal rispetto dei termini e dall'applicazione delle conseguenti decadenze di legge in caso d'infruttuoso decorso di termini perentori", senza aggiungere valutazioni di sorta in merito alle modalità di conteggio degli stessi.

In effetti, la ripetuta deliberazione, al paragrafo n. 6 rubricato "Procedure e termini", riprende la considerazione secondo cui: "Per l'adozione del piano di riequilibrio è previsto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura. Al fine dell'esatta individuazione del dies a quo, per il computo del termine predetto, si pongono due ipotesi alternative: una, ordinaria, riferita al decorso del prescritto periodo di pubblicazione ex art.134, co. 3, TUEL, e una, eccezionale, riferita alla pubblicazione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4". Dunque la Sezione delle Autonomie non si è espressa in alcun modo in merito alla modalità di conteggio dei termini temporali intercorrenti tra la data di una delibera comunale e quella della sua esecutività, tale da fare chiarezza circa l'inizio della decorrenza dei 90 giorni (previsti dall'art. 243bis del tuel), ribadendo peraltro la perentorietà dei termini stessi.



Nel caso all'odierno esame, il Comune di Portico di Caserta, nella nota di trasmissione di approvazione del piano (nota n. 15545 del 07.12.2017) ha specificato: "Si fa presente, altresì, che per il computo del termine di 90 gg. previsto dalla normativa è stato seguito il parere del Ministero dell'interno in allegato (all. C). La delibera di Consiglio comunale dell'11.07.2017 n. 11 non è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata in data 9.08.2017".

Il Comune individua, quindi, l'esecutività della deliberazione consiliare seguendo le indicazioni del parere del 13 settembre 2006, emanato dallo stesso Ministero dell'interno, secondo cui: "il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni", che condivide un orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza Sez. I Civile, n. 4397 del 3 maggio 1999) secondo cui: "alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili...".

Avendo il comune pubblicato la delibera del piano di riequilibrio in data 9 agosto 2017, (con completamento del periodo di pubblicazione di quindici giorni fino al 24 agosto), ha considerato che il periodo di dieci giorni necessari per la sua esecutività è iniziato a decorrere dal 25 agosto, con scadenza 3 settembre, data dalla quale sarebbe iniziato il conteggio dei novanta giorni, entro i quali ha approvato il piano in precedenza deliberato.

Nel tratteggiato contesto, la soluzione della questione passa dall'adesione ad una delle due tesi che si fronteggiano nell'individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni di cui all'art. 134 del tuel.

Il Collegio ritiene che il predetto termine decorra dallo spirare del termine di pubblicazione di quindici giorni, di cui al precedente art. 124 tuel.

In relazione a ciò, l'esecutività delle deliberazioni che approvano i piani di riequilibrio ex art. 243bis del tuel, decorre dalla conclusione del termine finale di venticinque giorni dalla pubblicazione, di cui al già citato articolo 124 del tuel.

Induce a tanto la considerazione che i due termini svolgono le diverse funzioni di pubblicità notizia (art. 124 tuel) e di consolidamento dei profili esecutori (art. 134 tuel), cosicché il realizzarsi della piena esecutività passa dallo spirare di entrambi i termini.

## **PQM**

La Sezione regionale di controllo per la Campania

### **ACCERTA**

la tempestiva approvazione da parte del Comune di Portico (Ce), ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 del tuel, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 1, del tuel, ai fini della prosecuzione dell'attività istruttoria da parte della Commissione ex art. 155 del tuel;

### **ORDINA**

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Commissione ex art. 155 tuel e al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 243 quater comma 4 del tuel per la prosecuzione dell'attività istruttoria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Portico (Ce), al Prefetto di Napoli – Ufficio territoriale del Governo.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2018.

L' estensore  
Carla Serbassi

Il Presidente  
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 05 settembre 2018

Il Funzionario preposto

f.to Dott. Mauro Grimaldi